

Codice A1103A

D.D. 31 marzo 2025, n. 415

Ordinanza di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n.598 COV2020).



ATTO DD 415/A1103A/2025

DEL 31/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n.598 COV2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota pec del 28/07/2020 dal Corpartimento Polizia Stradale del Piemonte e della Valle d'Aosta - sezione di Torino a carico del Sig. *omissisomissisomissis* nato in *omissisomissisomissis* in qualità di TRASGRESSORE, nei confronti del quale, con il processo verbale n.700016754948 del 10/04/2020, è stata accertata la seguente violazione ;

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 25 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 39 del 06/04/2020 relativo al divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici.

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

visto che il trasgressore non ha presentato nei termini scritti difensivi snè richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

considerato che al momento della violazione il soggetto risultava – e risulta tutt'oggi a seguito delle verifiche espletate presso gli uffici comunali - senza fissa dimora, con residenza fittizia presso *omissis*.

Ritenuto che tale circostanza - confermata dai servizi sociali di Torino – abbia potuto incidere negativamente sulla possibilità che il soggetto, al tempo dell'evento pandemico, fosse in grado di rispettare puntualmente la normativa vigente in materia, non potendo fruire di un costante luogo presso cui ricoverarsi (delineandosi pertanto uno stato di necessità).

RITENUTO pertanto , per le motivazioni sopraindicate , di non procedere alla predisposizione di un'ordinanza di ingiunzione.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTO il punto uno del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

determina

DI ARCHIVIARE gli atti di cui in premessa disponendo la comunicazione del provvedimento all'Organo accertatore.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti